



**Tribunale di Milano**  
**Sezione 1° civile**  
**Dr.ssa Anna Cattaneo**

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso con ricorso depositato il 29.4.2014

**DA**

c.f.

c.f.

elettivamente domiciliati in Milano, viale Regina Margherita 30, presso lo studio degli avv. Alberto Guariso e Livio Neri, che li rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso,

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**COMUNE di VARALLO** c.f. 00176400026

Difeso dagli avvocati Domenico Ginex del foro di Vercelli e Cristinao Cassamagnago del foro di Monza che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione

**E CONTRO**

c.f.

c.f.

Difesi dagli avvocati Domenico Ginex del foro di Vercelli e Cristinao Cassamagnago del foro di Monza che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione

**RESISTENTI**

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 18.9.2014

letti gli atti ed i documenti di causa

ha pronunciato la seguente



## ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 29.4.2014 i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato il carattere discriminatorio e/o ritorsivo del comportamento tenuto dal sindaco di Varallo,

e dal prosindaco di Varallo, l'onorevole \_\_\_\_\_, in proprio e nelle rispettive qualità, nonché dal Comune di Varallo consistente nell'aver stampato ed affisso il manifesto prodotto in causa come documento 10 e nell'averlo pubblicato sulla pagina del corriere Valsesiano del 25/4/2014 e sulla pagina Facebook dell'onorevole \_\_\_\_\_; che venisse ordinato al Comune di rimuovere i predetti cartelli; che venisse ordinato all'onorevole \_\_\_\_\_ di rimuovere l'immagine del cartello dalla sua pagina Facebook; che venisse ordinata la pubblicazione integrale delle emananda ordinanza sulla home page del sito del Comune; che venisse ordinato all'on.

la pubblicazione integrale della emananda ordinanza sulla sua pagina Facebook; che venisse disposto un piano di rimozione della discriminazione ai sensi dell'articolo 28 co. 5 D. Lgs. 150/2011; che i resistenti venissero condannati a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

I ricorrenti, con lo stesso atto, allegando la sussistenza di un gravissimo *periculum in mora*, hanno chiesto che, *inaudita altera parte*, o previa fissazione di udienza, venisse ordinato ai tre resistenti di rimuovere immediatamente i cartelli oggetto del giudizio.

Il giudice assegnatario, con ricorso depositato il 17/5/2014, fissava per la discussione sull'istanza cautelare l'udienza del 12/6/2014 concedendo termini sia per la notifica ai resistenti, sia per la loro costituzione.

Il comune di Varallo si è costituito eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio; in via subordinata ha chiesto la sospensione del giudizio fino alla definizione di altro giudizio precedentemente instaurato innanzi al tribunale di Vercelli o che il presente giudizio venisse rimesso innanzi a quel tribunale precedentemente adito; nel merito ha chiesto di essere mandato assolto da ogni avversaria domanda, con vittoria di spese.

Si sono costituiti anche i resistenti-persone fisiche chiedendo la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello instaurato innanzi al tribunale di Vercelli ovvero, in via alternativa, la remissione del presente giudizio innanzi a quel giudice; in via subordinata di essere mandati assolti da ogni domanda di parte ricorrente; in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversarie conclusioni, che venisse accertato e dichiarato il carattere ritorsivo dei comportamenti tenuti dai ricorrenti su Facebook e venisse loro ordinato di rimuovere le immagini e le pubblicazioni ivi postate, con ordine di pubblicazione della emananda ordinanza sulle pagine



Facebook dei ricorrenti e con condanna al risarcimento del danno nella misura di euro 20.000 a favore dell'onorevole \_\_\_\_\_ di euro 10.000 a favore del \_\_\_\_\_, somme quantificate in relazione alle cariche istituzionali ricoperte e alla gravità dei comportamenti avversari.

Alla udienza del 12.6.2014 i difensori dei ricorrenti hanno rinunciato al procedimento cautelare e i difensori dei resistenti hanno rinunciato ai termini per la costituzione nel giudizio di merito e tutti i difensori hanno congiuntamente chiesto che si procedesse nel giudizio ex art. 702 ter c.p.c.

Alla successiva udienza del 16.7.2014 i difensori hanno congiuntamente dichiarato che tutti i manifesti erano stati rimossi, anche quelli pubblicati sul profilo Facebook dell'onorevole \_\_\_\_\_.

All'odierna udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande, come sopra riportate.

Preliminarmente si ritiene infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Varallo: la raffigurazione sui manifesti in oggetto del simbolo della "Città di Varallo" e la sottoscrizione con i nomi delle persone fisiche preceduti dalla indicazione della carica da loro rivestita di Sindaco e Prosindaco convincono della riferibilità al Comune della iniziativa in oggetto che, tra l'altro, non ha lamentato una non autorizzata spesa del nome. La circostanza che i manifesti sarebbero stati pagati solo dal \_\_\_\_\_ non incide sulla individuazione dei soggetti cui deve essere ricondotta la paternità della iniziativa.

Deve rigettarsi anche l'eccezione di connessione del presente giudizio con quello pendente innanzi al giudice di Vercelli, intentato dai signori \_\_\_\_\_, contro gli attuali resistenti, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 150/2011 e 44 TU Immigrazione, con rimessione al giudice di Vercelli precedentemente adito.

La norma di cui all'art. 28 D. Lgs. 150/2011, che attribuisce la competenza sulle controversie in materia di discriminazione al tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio, indica una competenza funzionale ed inderogabile che impedisce al ricorrente di scegliere un foro alternativo (Cass. Ord. 2013/24419). Ciò comporta altresì l'inapplicabilità del disposto dell'art. 33 c.p.c. sul cumulo soggettivo, in quanto, determinando uno spostamento di competenza territoriale rispetto agli ordinari criteri, esso può ritenersi applicabile solo se detti criteri siano o relativi e derogabili e non anche quando abbiano, invece, carattere assoluto e inderogabile (Cass. sent. 2004/12428; in particolare Cass. ord. 2004/9567 secondo la quale: *"L'azione civile contro la discriminazione razziale che, ai sensi dell'art. 44, n. 2 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, si esercita con ricorso depositato anche personalmente dalla parte nella cancelleria del tribunale del luogo di*



*domicilio dell'istante, configura una ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ. che non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione”.*

Neppure si ritiene opportuna la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente a Vercelli, sia per assicurare la ragionevole durata del giudizio, sia perché la rimozione spontanea dei manifesti oggetto di causa e la conseguente necessaria pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere eliminano in radice il rischio che un eventuale contrasto di giudicati possa dare luogo a problematiche in sede di esecuzione del provvedimento.

Nel merito, dato atto della dichiarazione congiunta dei difensori resa alla udienza del 16.7.2014 che tutti manifesti sono stati rimossi, sia quelli apposti nella città di Varallo, sia quelli pubblicati sul profilo dell'onorevole \_\_\_\_\_, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di rimozione di cui ai punti b), c), f), delle conclusioni di cui al ricorso.

Devono pertanto esaminarsi le restanti domande svolte ai punti a), d), e), g) del ricorso.

Come con chiarezza evidenziato nel ricorso ed illustrato oralmente dal difensore di parte ricorrente, il presente procedimento è stato proposto ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs 9.7.2003 n. 215 attuativo della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, avverso ritenuti atti di ritorsione posti in essere dai resistenti.

L'art. 4 bis che reca come rubrica *“Protezione delle vittime”*, è del seguente tenore: *“La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento”*.

La direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento, all'art. 9 *“Protezione delle vittime”* stabilisce che *“Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento”*.

Preliminarmente è necessario dar conto, sinteticamente, della *“azione volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento”* che costituisce, secondo i ricorrenti, il presupposto legittimante della presente domanda.

Trattasi del procedimento intentato innanzi al giudice di Torino, RG n. 25107/2013, concluso con ordinanza del 14.4.2014 non appellata, dalla ASGI Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione con sede in Torino, dagli attuali ricorrenti e da altre due persone fisiche, i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, avverso il Comune di Varallo in relazione a due ordinanze dallo stesso emanate, la



n. 99/2009 e la n. 100/2009, aventi ad oggetto rispettivamente il divieto di indossare il burkini nelle strutture finalizzate alla balneazione ed il divieto di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nonché in relazione ai cartelli di divieto installati dal Comune ad ogni entrata del paese riportanti la prescrizione del divieto di burka, burkini, di niqub e del divieto di attività di "vu' cumprà" e "mendicanti", assumendo la violazione dell'articolo 43 del D. lgs. 286/98 e dell'articolo 2 del D. Lgs. 215/2003.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle persone fisiche, e i ricorrenti per carenza di legittimazione attiva i quali "neppure affermano di essere stati personalmente discriminati, direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2 co 1, l. a) e b) D. Lgs. 215/2003, dalle ordinanze del sindaco di Varallo e dai cartelli oggetto del presente procedimento e, del resto, nessuno di loro risiede neppure a Varallo, né ivi ha eletto domicilio ex articolo 43 c.c. Ai sensi dell'articolo 5 co. 3 D. Lgs. 215/2003, infatti, legittimati ad agire, oltre ai soggetti passivi delle discriminazioni, sono solamente 'le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 ... nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione'. È, appunto, in forza di tale norma che (solo) l'associazione ASGI è dotata di legittimazione ad agire. Né tale legittimazione ad agire è conferita al ricorrenti dall'articolo 44 co. 1 D. Lgs. 286/98, cosicché la domanda dei ricorrenti persone fisiche viola il divieto di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c."

Il giudice ha, inoltre, dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle domande riguardanti l'ordinanza comunale n. 99, poiché autonomamente revocata in corso di giudizio, e l'apposizione dei cartelli, perché autonomamente rimossi dal Comune di Varallo in corso di causa. Infine ha respinto la domanda avente ad oggetto la rimozione dell'ordinanza n. 100/2009 in quanto non ritenuta dal giudicante fonte di discriminazione relativamente a convinzioni e pratiche religiose o per motivi di origine etnica. Così come non sono stati ritenuti discriminatori in relazione all'origine etnica o alla fede religiosa i cartelli affissi dal Comune nel corso del giudizio oggetto della domanda di parte ricorrente svolta in sede di precisazione delle conclusioni. Le spese di lite sono state compensate in quanto è stata ritenuta sussistere la soccombenza reciproca: quella dei ricorrenti in relazione alla carenza di legittimazione attiva ed alle domande aventi ad oggetto l'ordinanza n 100/09 ed i cartelli affissi in corso di causa; quella del Comune perché è stata valutata la soccombenza virtuale dell'ente relativamente alle domande avverso l'ordinanza n.99/2009 e gli originali cartelli affissi dal Comune ritenuti avere un contenuto discriminatorio.

Nel presente procedimento i ricorrenti hanno allegato che in data 23/4/2014 sono comparsi nella città di Varallo dei nuovi manifesti che recano il simbolo e il nome della città, che sono sottoscritti dai resistenti, il quale pro sindaco e il quale sindaco, e che hanno ad



oggetto il giudizio innanzi al giudice di Torino sopra descritto. I due ricorrenti e le altre due persone fisiche che avevano depositato il ricorso innanzi al quel giudice sono definiti “*quattro comunistoidi*” e “*suonatori suonati*” perché il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto, E’ poi detto che quell’azione intentata dai ricorrenti è costata alla collettività € 3000 di spese legali “*soldi che invece potevano essere usati come ulteriori aiuti sociali per le persone in difficoltà*”. Sono riportati, inoltre, alcuni stralci dell’ordinanza del giudice di Torino in forma distorta e parziale, e sono raffigurate le immagini del sindaco e del prosindaco con espressione ridente e strafottente.

Secondo i ricorrenti, l’aver diffuso in misura così ampia espressioni di offesa, spregio dileggio e derisione in loro danno addebitando loro responsabilità inesistenti “*costituisce comportamento ritorsivo ai sensi dell’art. 4 bis del D. Lgs. 215/2003*”.

Non si ritiene che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda.

La norma invocata dai ricorrenti consente il ricorso alla “*tutela giurisdizionale di cui all’articolo 4*” allorché si sia in presenza di una serie di condizioni: quanto all’oggetto che si sia in presenza di *comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli*; quanto al soggetto passivo che siano perpetrati nei confronti *della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta*, ovvero anche nei confronti *di qualunque altra persona*; quanto al nesso funzionale che quel comportamento sia qualificabile come *reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento*.

Il legislatore, per offrire la più ampia tutela, ha voluto colpire i comportamenti ritorsivi posti in essere dal soggetto che ha violato la normativa antidiscriminatoria come reazione ad una attività diretta ad ottenere la parità di trattamento. Si pensi, per esempio, al licenziamento del lavoratore o ad altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all’interno dell’impresa e ad un’azione volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento (cfr. art. 24 direttiva 2006/54/CE).

La norma, però, molto generica nella sua formulazione letterale, lascia adito a vari dubbi interpretativi.

Nel caso di specie ci si deve interrogare sul significato della espressione *qualunque altra persona* per valutare la sua corretta interpretazione dovendosi escludere che abbia il significato amplissimo che letteralmente le appartiene.

La direttiva comunitaria della quale il D. Lgs. 215/2003 è attuazione per sua stessa esplicita indicazione, titola l’art. 9, che pone l’obbligo degli stati membri di *proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un’azione volta ad ottenere*



il rispetto del principio della parità di trattamento, "Protezione delle vittime", così come l'art. 4 bis del D. Lgs, citato.

Pertanto è chiaro e pacifico che il legislatore europeo e nazionale abbia inteso tutelare i soggetti lesi da comportamenti discriminatori che, svolta una azione a tutela dei propri diritti, si vedano poi aggrediti da trattamenti o comportamenti *sfavorevoli* o *pregiudizievole*, quale reazione alla iniziativa assunta.

Però limitare la tutela al soggetto leso che si è attivato per ottenere la parità di trattamento non è sufficiente, perché comportamenti pregiudizievole possono colpire soggetti estranei alla discriminazione ma legati da vincoli, per esempio di parentela, con la persona lesa dalla discriminazione, ovvero aggredire soggetti facenti parte del medesimo gruppo di persone discriminate o collegate con quello, e quindi portatori degli stessi o di analoghi interessi, che pur non abbiano precedentemente preso iniziativa alcuna contro la discriminazione.

Forse proprio la varietà di situazioni e di comportamenti che la realtà offre nel campo della condotte discriminatorie e la pluralità dei soggetti che possono essere coinvolti, ha indotto il legislatore a non specificare quali siano i legittimati attivi dell'azione di cui all'art. 4 bis, oltre alle vittime della discriminazione, e ad indicare genericamente "*qualunque altra persona*".

Deve ritenersi, però, che l'espressione "*qualunque altra persona*" non possa che essere interpretata tenendo presente il contesto normativo nella quale è inserita e la finalità dell'Unione Europea e del legislatore nazionale di attuare il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, alla luce, da ultimo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che ha sancito espressamente il diritto di uguaglianza davanti alla legge e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Nel caso di specie i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono persone che non hanno subito discriminazione alcuna, in particolare non sono stati discriminati dai provvedimenti del Comune di Varallo e dai manifesti dallo stesso esposti, oggetto del giudizio RG n. 25107/13 intentato innanzi al giudice di Torino perché non facenti parte di quel gruppo sociale, in assunto, vittima della discriminazione (minoranze femminili ed islamiche). Inoltre, pur avendo proposto un ricorso, lo hanno fatto erroneamente, in assenza di legittimazione.

Invero, come correttamente e condivisibilmente chiarito dal giudice di Torino, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e le altre persone fisiche che hanno proposto il ricorso unitamente alla ASGI, erano estranee al suddetto procedimento in quanto non personalmente discriminati e neppure residenti nel



Comune di Varallo, pertanto non aventi alcuna legittimazione attiva, in quanto non titolari del diritto fatto valere in giudizio.

In sostanza gli attuali ricorrenti sono soggetti del tutto terzi rispetto alla vicenda discriminatoria che ha costituito il presupposto del presente giudizio e per tale motivo non si ritiene che possano invocare la tutela speciale prevista dalla normativa in oggetto.

Per completezza si evidenzia che l'infondatezza del presente ricorso si ricava anche se si analizza la sussistenza del presupposto dell'aver proposto *qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento*. Anche in relazione a detta espressione si pongono problematiche interpretative, delle quali vi è traccia nel ricorso.

L'art. 4 bis del D. Lgs. 215/2003, invero, sembra accordare tutela contro la ritorsione discriminatoria a prescindere dall'esito dell'attività diretta ad ottenere la parità di trattamento e quindi, se sia consistita in una azione presso l'A.G., a prescindere dall'accoglimento nel merito della domanda.

Pur non intendendo questo giudice prendere posizione in termini generali sul punto in esame, si sottolinea che, nel caso di specie, non si è in presenza di una pronuncia in rito che potrebbe non escludere, in una valutazione concreta, l'accoglimento della azione dell'art. 4 bis (si pensi ad una pronuncia declinatoria della competenza cui segua un comportamento ritorsivo proprio al fine, per esempio, di scoraggiare la riassunzione del giudizio), bensì si è in presenza di una azione intentata per errore da parte di soggetti del tutto estranei ad ogni vicenda discriminatoria: non è l'erronea proposizione di un ricorso che può far sorgere il diritto e ricorrere alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 4 bis D.Lgs 150/2011.

Esclusa la possibilità di azionare la tutela prevista dalla speciale normativa antidiscriminatoria, non si esclude certo che i signori e possano agire in giudizio per la difesa dei diritti della persona che ritengano essere stati lesi dai manifesti affissi nella città di Varallo e dalle pubblicazioni su Facebook, secondo i principi generali del diritto.

Nessuna pronuncia necessita la domanda riconvenzionale dei resistenti e svolta solo in via subordinata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, anche comma 2, del citato DM, del valore indeterminabile della causa, che nessuna attività istruttoria è stata svolta, considerando unitaria la difesa dei resistenti.





**P.Q.M.**

1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di rimozione di cui ai punti b), c), f), delle conclusioni di cui al ricorso,
2. Rigetta le restanti domande dei ricorrenti,
3. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio a favore dei resistenti che si liquidano in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.

**Così deciso in Milano, il 23.9.2014**

**Il Giudice**

**Dr. Anna Cattaneo**

